

## LE CAOTICHE CONSEGUENZE “FAMILIARI” DELL’ADOZIONE MITE

Più volte su questa rivista abbiamo precisato i motivi in base ai quali siamo nettamente contrari all’adozione mite, istituto giuridico che non è previsto dalle leggi vigenti (1).

Adesso intendiamo puntualizzare la situazione “familiare” molto caotica in cui viene a trovarsi l’adottato con adozione mite nei riguardi del nucleo adottivo e di quello d’origine.

---

### *Rapporti dell’adottato con adozione mite nei confronti del*

#### *nucleo familiare adottivo*

- a) sotto il profilo giuridico assume lo *status* di adottato e non diventa sotto nessun profilo figlio del o degli adottanti.
- b) non stabilisce alcun nuovo legame di parentela con:
  - i figli legittimi o naturali del o degli adottanti;
  - gli altri adottati con adozione mite;
  - tutti gli altri congiunti del o degli adottanti.
- c) è sottoposto alla potestà genitoriale del o dei adottanti.
- d) se occorre deve corrispondere gli alimenti al o agli adottanti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.
- e) ha diritto alla quota legittima nei casi di decesso del o degli adottanti, ma non ha alcun diritto alla successione degli altri congiunti del o degli adottanti.
- f) il o gli adottanti con adozione mite non hanno alcun diritto alla successione dell’adottato anche rispetto ai beni che questi abbia ereditato dall’altro genitore adottivo.
- g) poiché il o gli adottanti assumono i poteri genitoriali, essi possono trasferire la loro residenza molto lontano da quella del nucleo d’origine e anche all’estero, vanificando nei fatti la non rottura dei rapporti giuridici dell’adottato con il suo nucleo d’origine (genitori, fratelli, sorelle, nonni, ecc.).

#### *nucleo familiare d’origine*

- a) conserva lo *status* giuridico di figlio legittimo o naturale del o dei suoi genitori d’origine;
- b) mantiene i rapporti di parentela con i propri fratelli e sorelle ed i loro discendenti, nonché con gli altri congiunti (nonni, zii, cugini, ecc.).
- c) non è sottoposto alla potestà genitoriale del o dei suoi genitori d’origine.
- d) se necessario deve corrispondere gli alimenti al o ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, nonché ai nonni d’origine.
- e) ha diritto alla quota legittima da parte del o dei suoi genitori e, nei casi previsti dalla legge, anche da parte degli altri suoi congiunti d’origine.
- f) nel caso di decesso dell’adottato con adozione mite rimasto orfano del o dei adottanti e privo di discendenti, hanno diritto all’eredità i congiunti del nucleo d’origine, esclusi solamente, ai sensi della legge 137/2005, i genitori d’origine (e non gli altri parenti) qualora essi siano stati dichiarati decaduti dalla patria potestà genitoriale.
- g) le leggi vigenti nulla prevedono in merito al diritto del minore adottato con adozione mite di poter conservare rapporti con il proprio nucleo d’origine, nonostante che l’adozione mite venga pronunciata anche quando i genitori, come ha precisato il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, mantengono «*un legame affettivo*» con il proprio figlio.

Si osserva inoltre quanto segue:

- 1) il o gli adottanti possono essere persone anche molto anziane non essendo previsti dalla legge 184/1983 limiti massimi di età per questa forma di adozione;
- 2) quasi sempre l’adottato con adozione mite deve anteporre al proprio il cognome dell’adottante. Pertanto assume un cognome diverso da quello del o degli adottanti e dei loro figli biologici nonché di quelli adottati con adozione legittimante;

---

(1) Le motivazioni della nostra netta opposizione all’adozione mite sono precisate nei seguenti articoli: Francesco Santanera, “L’adozione mite: come valorizzare la vera adozione”, *Prospettive assistenziali*, n. 147, 2004; “Chiesto il ritiro delle proposte di legge n. 5724 e 5725 sulle adozioni aperte e miti e sull’affidamento familiare internazionale”, n. 152, 2005; Francesco Santanera, “L’adozione mite: un’iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura”, n. 154, 2006 e “Gravemente inadeguate le proposte di legge presentate al Parlamento in materia di adozione e di affidamento di minori a scopo educativo”, n. 156, 2006; “L’adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari”, n. 158, 2007; “Principi fondamentali e irrinunciabili in materia di adozione e affidamento familiare di minori”, n. 163, 2008.

- 3) nelle registrazioni anagrafiche l’adottato conserva anche dopo il raggiungimento della maggiore età tutte le indicazioni relative ai rapporti di famiglia, che sono integrate con quelle conseguenti all’adozione mite. Pertanto in sede di certificazione, sia essa d’anagrafe che di stato civile, quando sono rilasciate nei casi in cui è ammessa l’indicazione di maternità/paternità, indicano la maternità/paternità integrata dall’indicazione “adottato da”.

### **Conclusioni**

L’adottato con adozione mite non fa parte del nucleo adottivo come figlio. Se il nucleo adottivo con adozione mite ha anche un figlio biologico, l’adottato non stabilisce alcun rapporto come fratello o sorella. Se il o gli adottanti con adozione mite accolgono due o più minori provenienti da differenti nuclei d’origine, essi non assumono alcun legame come fratelli o sorelle. In conclusione, data la permanenza di legami con il nucleo d’origine, quello adottivo assume una configurazione molto lontana dalla famiglia e più vicina alla convivenza.